



COMUNE DI GRESSONEY – LA – TRINITE'

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.54 DEL 27/11/2023**

Approvazione variante non sostanziale n. 10 al vigente Piano Regolatore Generale comunale (PRGC), ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 06.04.1998, n. 11, relativa a n. 8 componenti.

L'anno duemilaventitre addì ventisette del mese di novembre, nella sala consiliare Comunale, alla convocazione in sessione Straordinaria disposta dal Presidente-Sindaco per le ore diciassette e minuti zero, è stata partecipata dai Signori Consiglieri a norma di legge e risultano all'appello nominale:

Cognome e Nome	Presente
1. GIROD Alessandro - Presidente	Sì
2. FAVRE Lydia - Vice Sindaco	Sì
3. CORSICO PICCOLINO Annamaria - Consigliere	Sì
4. MODINA Daniele - Consigliere	Giust.
5. RIAL Cristian - Consigliere	Sì
6. RIAL Dario - Consigliere	Sì
7. RIAL Oscar - Consigliere	Sì
8. RODOLFO Paola - Consigliere	Sì
9. THEDY Laura Tecla Elsa - Consigliere	Sì
10. VIGANO' Paolo Maria - Consigliere	Giust.
11. WELF Pietro - Consigliere	Sì

Assegnati n. 11 In carica n. 11. Presenti n. 9. Assenti giustificati n. 2. Risultato che gli intervenuti sono in numero legale presiede il Signor GIROD Alessandro nella sua qualità di Presidente; partecipa il Segretario Stefania ROLLANDOZ. La seduta è pubblica. Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

N. 54 del 27/11/2023

Oggetto: Approvazione variante non sostanziale n. 10 al vigente Piano Regolatore Generale comunale (PRGC), ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 06.04.1998, n. 11, relativa a n. 8 componenti.

Il Consiglio comunale

Richiamato il Provvedimento Dirigenziale n. 7166 in data 24.11.2022, recante “Dichiarazione di non assoggettabilità a procedura di VAS della variante non sostanziale n. 9 al PRG del Comune di Gressoney-La-Trinité, ai sensi dell’art. 12bis della l.r. 11/1998”, acquisito agli atti dell’Ente al prot. n. 8696 in data 14.12.2022, con il quale è stata dichiarata la non assoggettabilità alla procedura di VAS della variante di cui trattasi, ai sensi dell’art.12bis della legge regionale 11/1998, e nel quale sono state riportate le osservazioni e prescrizioni formulate dalle strutture regionali competenti, comportanti ulteriori approfondimenti.

Precisato che il sopra citato Provvedimento Dirigenziale n. 7166/2022, allegato alla presente deliberazione e al quale si rinvia integralmente in merito alle determinazioni assunte, in sintesi stabilisce: *“1) di dichiarare la non assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell’art. 12bis, comma 5, della l.r. 11/1998, della variante non sostanziale n° 9 al PRG del Comune di Gressoney-La-Trinité;*

2) di motivare la non assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS) della variante di cui al punto 1), in quanto, in considerazione della documentazione aggiornata trasmessa in istruttoria, nel complesso, non sono stati rilevati effetti negativi significativi sull’ambiente tali da necessitare un approfondimento della variante in esame mediante un processo di VAS;

3) di invitare il Comune proponente a tenere adeguatamente in considerazione le osservazioni formulate dai soggetti competenti consultati;

4) di evidenziare che tale atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale della Regione;

5) di disporre l'integrale diffusione del presente provvedimento sul sito web istituzionale dell'Amministrazione regionale”.

Precisato che la variante non sostanziale di cui trattasi, rispetto al Provvedimento Dirigenziale n. 7166/2022, assumerà il numero 10, anziché il numero 9, come precedentemente previsto, e che tale modifica di numerazione è stata comunicata agli enti competenti.

Rilevato che a seguito del Provvedimento Dirigenziale n. 7166/2022, al fine di recepire/rispondere ai pareri espressi dalle strutture regionali competenti, la variante non sostanziale n. 10 riguarda le seguenti componenti:

- Componente n. 1) Sottozona Bc1 - Tache: implementazione degli interventi ammissibili;
- Componente n. 2) Sottozona Cb2 - Ondro Dejolo: eliminazione della sottozona;
- Componente n. 3) Sottozona Cd2 - Onderwoald: implementazione delle destinazioni d'uso ammissibili;
- Componente n. 4) Sottozona Eb6 - Hofa: implementazione delle destinazioni d'uso ammissibili;
- Componente n. 4bis) Sottozona Eb24 - Treye: implementazione delle destinazioni d'uso ed interventi ammissibili;
- Componente n. 6) Sottozona Fb11 - Stafal: inserimento della previsione di superficie ad uso commerciale;
- Componente n. 7) Art. 13 - "Equilibri funzionali relativi alle infrastrutture e servizi per interventi di nuova costruzione" delle NTA: rimodulazione della tipologia degli spazi per parcheggi privati a servizio delle abitazioni, nonché precisazione delle modalità di realizzazione dei posti auto;
- Componente n. 8) Art. 59 - "Beni strumentali a servizio di fondi coltivati" delle NTA: realizzazione di bassi fabbricati in sottozona Ba.

Rilevato che relativamente alla componente n. 7 il Provvedimento Dirigenziale n. 7166 in data 24.11.2022 riporta il parere espresso dal Dipartimento Soprintendenza per i beni e le attività culturali, che recita: *“si prevede la rimodulazione della tipologia degli spazi per parcheggi privati a servizio delle abitazioni, nel caso di nuova edificazione: ora sono due posti auto per ogni alloggio o ogni 80 m² di Sur, di cui uno coperto ed uno esterno, si propongono due posti auto; di cui al nuovo comma 4bis. Si esprime parere negativo in quanto il proliferare di autovetture esterne alle abitazioni creerebbe un disordine visivo non compatibile con le esigenze di tutela del paesaggio montano”.*

Precisato che con nota in data 26.01.2023, prot. n. 574, l’Ente ha richiesto al Dipartimento Soprintendenza per i beni e le attività culturali di rivalutare il parere espresso in sede di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell’art. 12bis della LR 11/1998, relativamente all’art. 13 delle NTA “Equilibri funzionali relativi alle infrastrutture e servizi per interventi di nuova costruzione”.

Visto il parere espresso dal Dipartimento Soprintendenza per i beni e le attività culturali in data 06.02.2023, prot. n. 792, acquisito agli atti dell'Ente in pari data al prot. n. 825, con la quale *“preso atto delle ampie argomentazioni espresse in lettera che si riscontra, si ritiene che possano essere rimossi i motivi ostativi alla previsione di due posti auto esterni, di cui alla variante proposta per art. 13 delle NTA del PRG. Pertanto, si consente l'inserimento di tale componente nella variante non sostanziale ai sensi dell'art. 16, comma 2, della l.r. 06.04.1998, n. 11”*.

Vista altresì la nota in data 07.02.2023, prot. n. 981, acquisita agli atti dell'Ente in data 898, con la quale il Dipartimento Ambiente – Valutazioni, Autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria, con la quale *“a seguito delle motivazioni fornite dal Comune proponente, e del successivo riscontro del Dipartimento Soprintendenza per i beni e le attività culturali, che ha modificato il proprio parere in merito alla componente della variante in argomento, si ritiene superata la relativa indicazione contenuta nel provvedimento n. 7166 del 24/11/2022, non formulando quindi ulteriori osservazioni in merito alla modifica proposta.”*

Dato atto inoltre che nel parere formulato in sede di verifica di assoggettabilità a VAS dal Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio è stato richiesto quanto segue: *“Si ricorda che in fase di adozione delle proposte 1) Nuova costruzione per la realizzazione di una palestra e nuovi spazi didattici, nella sottozona Bc1 Tache e 5) Implementazione delle destinazioni d'uso ammissibili nella sottozona Eb24, dovranno essere rispettivamente valutate le condizioni di sicurezza della prima proposta e le valutazioni di rischio connesse alla viabilità di accesso”*.

Precisato pertanto che l'Ente ha provveduto ad effettuare le necessarie valutazioni sulle condizioni di sicurezza e di rischio connesse alle modifiche in previsione per le sottozone Bc1 Tache e Eb24 Treyen, acquisendo per la prima la valutazione preliminare di rischio a firma del Geol. Luca Pitet (incaricato con determinazione dell'ufficio tecnico n. 42 in data 15.02.2023) e per la seconda la valutazione del rischio per fenomeni gravitativi, esondivi e valanghivi a firma del Geol. Davide Bolognini (incaricato dalla proprietà richiedente la modifica).

Vista la nota prot. n. 5181, inoltrata dal Comune di Gressoney-La-Trinité in data 13.07.2023 al Dipartimento Soprintendenza per i beni e le attività culturali – Struttura Patrimonio paesaggistico e architettonico, per l'acquisizione del parere di competenza, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge regionale 11/1998, al fine di avviare la procedura per l'adozione della variante non sostanziale n. 10 al PRGC.

Richiamata l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge regionale 11/1998, rilasciata in data 04.08.2023, prot. n. 6456, espressa dal Dipartimento Soprintendenza per i beni e le attività culturali – Struttura Patrimonio paesaggistico e architettonico, acquisita agli atti dell'Ente in pari data al prot. n. 6008, con la quale *“in relazione alla richiesta di parere presentata da codesta Amministrazione inerente la variante specificata in oggetto, preso atto della documentazione trasmessa, tenuto conto della “dichiarazione di non assoggettabilità a procedura di Valutazione Ambientale Strategica” stabilita con Provvedimento Dirigenziale, n. 7166 del 24.11.2022, della Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria, si reputa quanto proposto compatibile, nei suoi effetti in fase applicativa, con le esigenze di tutela storica e paesaggistica.*

Si rammenta, comunque, che le leggi 1089/1939 e 1497/1999 sono state abrogate dal d.lgs. n. 490 del 1999, sostituito dal vigente d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, peraltro correttamente citato all'art. 16, comma 2 (non comma 1), della l.r. n. 11 del 1998; occorre quindi correggere i riferimenti nel documento “Relazione e allegati”.

Inoltre, all'art. 13, comma 4 (erroneamente indicato “comma 3”), lett. a), tra le parole “due posti macchina” e le parole “per ogni alloggio” occorre aggiungere le parole “preferibilmente in interrato”. Pertanto, al recepimento delle condizioni di cui sopra, si esprime parere favorevole all'adozione della variante non sostanziale ai sensi dell'art. 16, comma 2, della l.r. 06.04.1998, n. 11”.

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 43 in data 25.09.2023 con la quale è stata adottata, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 06.04.1998, n. 11, la variante non sostanziale n. 10 al vigente PRGC relativa alle componenti sopra riportate.

Richiamata la Legge Regionale 06.04.1998, n. 11, ed in particolare l'art. 16 (Procedure per la formazione, l'adozione e l'approvazione delle varianti non sostanziali al PRG), commi 3, 4, 5 e 6, che testualmente citano:
"3. Il Comune pubblica nell'albo pretorio on-line e nel proprio sito web, depositando in pubblica visione la variante non sostanziale adottata per quarantacinque giorni consecutivi; contestualmente alla pubblicazione, copia della variante adottata è trasmessa alla struttura regionale competente in materia di urbanistica, al fine della formulazione di eventuali osservazioni. Chiunque può formulare osservazioni, limitatamente agli ambiti e alle previsioni della variante, fino allo scadere del termine predetto. Le osservazioni sono espresse nel pubblico interesse e il loro accoglimento non può avere natura di nuova variante sostanziale generale o parziale.

4. Il Comune si pronuncia sulle osservazioni formulate ai sensi del comma 3 e dispone, ove del caso, i conseguenti adeguamenti della variante non sostanziale; le modifiche introdotte a seguito del loro recepimento non sono soggette a nuova pubblicazione.

5. La variante non sostanziale assume efficacia con la pubblicazione, nel Bollettino ufficiale della Regione, della deliberazione di approvazione del Comune. La deliberazione medesima è resa pubblica nei siti web della Regione e del Comune interessato.

6. Entro trenta giorni dall'approvazione della variante non sostanziale, il Comune trasmette alla struttura regionale competente in materia di urbanistica, su supporto informatico firmato digitalmente, una copia della variante non sostanziale approvata, nonché una copia su supporto cartaceo conforme all'originale".

Visto l'avviso, prot. n. 7502 in data 26.09.2023, di deposito degli atti costituenti l'adozione della variante non sostanziale n. 10 al vigente PRGC relativa a n. 8 componenti, pubblicato all'albo pretorio comunale, nonché sul sito istituzionale, nel quale si rende noto che chiunque può presentare osservazioni fino al termine ultimo del 12.11.2023.

Dato atto che entro 45 giorni dall'adozione della variante non sostanziale n. 10 al vigente PRGC, come stabilito all'art. 16, comma 3, della LR 11/1998, non risulta pervenuta agli atti dell'Ente alcuna osservazione.

Vista la nota prot. n. 11090 in data 09.11.2023, acquisita agli atti dell'Ente in data 10.11.2023, prot. n. 8803, del Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio in merito agli approfondimenti effettuati dal Comune di Gressoney-La-Trinité per le sottozone Bc1 (componente di variante n. 1) e Eb24 (componente di variante 4bis).

Vista la nota, prot. n. 11094 in data 10.11.2023, acquisita agli atti dell'Ente in pari data al prot. n. 8810, con la quale l'Assessorato Finanze, Innovazione, Opere Pubbliche e Territorio - Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio - Struttura Pianificazione territoriale, ha espresso quanto segue: *"per quanto di competenza, in merito agli aspetti prettamente urbanistici e pianificatori, si chiede al Comune, al fine di recepire integralmente le condizioni richieste dal Dipartimento soprintendenza per i beni e le attività culturali nel parere vincolante formulato ai sensi dell'art. 16, comma 2, della l.r. 11/1998 con nota prot. n. 6456/2023, di sostituire nell'elaborato "Relazione ed Allegati" i riferimenti alle leggi 1089/1939 e 1497/1939 con il vigente d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42".*

Visti gli elaborati relativi alla variante non sostanziale n. 10 al vigente PRGC, aggiornati secondo quanto espresso dalle note sopracitate.

Precisato che la variante non sostanziale n. 10 al vigente PRGC è coerente con le determinazioni del Piano Territoriale Paesistico (PTP), ai sensi della legge regionale 10.04.1998, n. 13.

Richiamato lo Statuto comunale vigente, approvato con deliberazione consiliare n. 15 del 28.09.2001 e rivisto da ultimo con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 16.11.2020 e, in particolare, l'articolo 17, comma 3, che attribuisce al Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera l) ("adozione dei piani territoriali e urbanistici") della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, la competenza in merito all'approvazione dei piani urbanistici, ivi comprese le relative varianti.

Visto l'art. 20 (Misure di salvaguardia), comma 4, della LR 11/1998, il quale prevede che la variante non sostanziale debba essere approvata entro sei mesi dalla sua adozione, pena la decadenza della stessa.

Ritenuto, pertanto, sussistere le motivazioni di fatto e di diritto per provvedere all'approvazione della variante non sostanziale n. 10 al vigente PRGC relativa alle componenti descritte in premessa.

Richiamati:

- ◆ la legge regionale 07.12.1998, n. 54, recante “Sistema delle autonomie locali in Valle d’Aosta”;
- ◆ lo statuto comunale vigente, approvato con deliberazione consiliare n. 15 del 28.09.2001 e rivisto da ultimo con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 16.11.2020;
- ◆ la legge 29.12.2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023/2025”, in vigore dal 1° gennaio 2023;
- ◆ la legge regionale 21.12.2022, n. 32, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2023/2025). Modificazioni di leggi regionali”, pubblicata nel B.U.R. n. 68 del 29.12.2022, in vigore dal 1° gennaio 2023;
- ◆ il bilancio di previsione per il triennio 2023/2025, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 28.12.2022 e successive modifiche (D.C. n. 2/30.01.2023, D.C. n. 8/08.03.2023, D.C. n. 9/08.03.2023, D.C. n. 16/28.04.2023, D.C. n. 25/19.06.2023, D.C. n. 32/31.07.2023 e D.C. n. 39/25.09.2023);
- ◆ la deliberazione della Giunta comunale n. 12 in data 30.01.2023 di approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) per il triennio 2023/2025, ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113;
- ◆ la deliberazione della Giunta comunale n. 13 in data 30.01.2023 di approvazione del Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2023/2025, ai sensi dell’articolo 169 del D.lgs. n. 267/2000 e assegnazione delle quote di bilancio triennale 2023/2025 ai responsabili di spesa;
- ◆ il regolamento comunale di contabilità vigente, approvato con deliberazione consiliare n. 15 del 06.08.2018;
- ◆ il regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 16 del 18.03.2005, successivamente modificato con deliberazione n. 3 del 14.02.2011 e con deliberazione n. 28 del 29.06.2022.

Atteso che il Segretario comunale ha espresso il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della proposta reso dal responsabile del servizio interessato ai sensi degli artt. 49 e 147/bis del D.lgs. 267/2000-TUEL e dell’art. 49/bis, comma 2, della legge regionale 07.12.1998, n. 54.

Atteso che il Segretario comunale ha espresso parere favorevole in merito alla legittimità, ai sensi dell’articolo 49 bis, comma 1, della legge regionale 07.12.1998, n. 54 e dell’art. 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22.

Procedutosi a votazione palese per alzata di mano, si riscontra il seguente risultato:

presenti: n. 9
 assenti: n. 2
 astenuti: n. 0
 favorevoli: n. 9
 contrari: n. 0

Visto l’esito della votazione, il Consiglio comunale

d e l i b e r a

1. **Di approvare** le premesse sopra esposte, ritenendole parte integrante del presente atto.
2. **Di dare atto** che l’avviso, prot. n. 7502 in data 26.09.2023, di deposito degli atti costituenti l’adozione della variante non sostanziale n. 10 al vigente PRGC relativa a n. 8 componenti, è stato pubblicato all’albo pretorio comunale, nonché sul sito istituzionale per 45 giorni e che entro tale termine non risulta pervenuta agli atti dell’Ente alcuna osservazione.
3. **Di dare atto** che con nota prot. n. 11094 in data 10.11.2023, acquisita agli atti dell’Ente in pari data al prot. n. 8810, con la quale l’Assessorato Finanze, Innovazione, Opere Pubbliche e Territorio -

Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio - Struttura Pianificazione territoriale, ha espresso quanto segue: *“per quanto di competenza, in merito agli aspetti prettamente urbanistici e pianificatori, si chiede al Comune, al fine di recepire integralmente le condizioni richieste dal Dipartimento soprintendenza per i beni e le attività culturali nel parere vincolante formulato ai sensi dell’art. 16, comma 2, della l.r. 11/1998 con nota prot. n. 6456/2023, di sostituire nell’elaborato “Relazione ed Allegati” i riferimenti alle leggi 1089/1939 e 1497/1939 con il vigente d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42”.*

4. **Di riepilogare** le componenti facenti parte della variante non sostanziale n. 10 al vigente PRGC, come di seguito riportate:
 - Componente n. 1) Sottozona Bc1 - Tache: implementazione degli interventi ammissibili;
 - Componente n. 2) Sottozona Cb2 - Ondro Dejolo: eliminazione della sottozona;
 - Componente n. 3) Sottozona Cd2 - Onderwoald: implementazione delle destinazioni d'uso ammissibili;
 - Componente n. 4) Sottozona Eb6 - Hofa: implementazione delle destinazioni d'uso ammissibili;
 - Componente n. 4bis) Sottozona Eb24 - Treye: implementazione delle destinazioni d'uso ed interventi ammissibili;
 - Componente n. 6) Sottozona Fb11 - Stafal: inserimento della previsione di superficie ad uso commerciale;
 - Componente n. 7) Art. 13 - "Equilibri funzionali relativi alle infrastrutture e servizi per interventi di nuova costruzione" delle NTA: rimodulazione della tipologia degli spazi per parcheggi privati a servizio delle abitazioni, nonché precisazione delle modalità di realizzazione dei posti auto;
 - Componente n. 8) Art. 59 - "Beni strumentali a servizio di fondi coltivati" delle NTA: realizzazione di bassi fabbricati in sottozone Ba.
5. **Di attestare** la coerenza alle determinazioni del Piano Territoriale Paesistico (PTP), ai sensi della legge regionale 10.04.1998, n. 13, della presente variante non sostanziale n. 10 al vigente strumento urbanistico relativa alle componenti elencate al punto 4.
6. **Di approvare**, ai sensi dell’art. 16 della legge regionale 06.04.1998, n. 11, la variante non sostanziale n. 10 al vigente PRGC relativa alle componenti elencate al punto 4.
7. **Di dare atto** che, ai sensi dell’art. 16, comma 5, della legge regionale 06.04.1998, n. 11, la variante non sostanziale n. 10 del vigente PRGC di cui trattasi assume efficacia con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
8. **Di demandare** all’ufficio tecnico comunale l’attivazione, ai fini dell’efficacia della variante non sostanziale n. 10 al vigente PRG, delle procedure previste dall’articolo 16, commi 5 e 6 della legge regionale 11/1998, consistenti nella pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) del presente atto e nella trasmissione del medesimo, entro 30 (trenta) giorni, unitamente agli atti della variante, alla struttura regionale competente in materia di urbanistica.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO
(F.to : Alessandro GIROD)

IL SEGRETARIO DELL'ENTE
(F.to : Stefania ROLLANDOZ)

- ☐ Si rilascia il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 5, comma 1, punto B1 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità.
- ☐ Si rilascia il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera A) del vigente Regolamento comunale di contabilità.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(F.to : Stefania ROLLANDOZ)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE N°

Si attesta che copia della presente deliberazione su attestazione del Messo Comunale, ai sensi dell'articolo 7 della L.R. 21/01/2003 N° 3

- ☐ È pubblicata all'Albo Pretorio comunale e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi a partire dal 28/11/2023

Gressoney-La-Trinité, li 28/11/2023

IL SEGRETARIO DELL'ENTE
(F.to : Stefania ROLLANDOZ)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

- ☐ Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 7, comma 3, della L.R. 21/01/2003 N° 3, dal primo giorno di pubblicazione.

Gressoney -La-Trinité', li 28/11/2023

IL SEGRETARIO DELL'ENTE
(F.to : Stefania ROLLANDOZ)

E' copia conforme all'originale.

Gressoney-La-Trinité, li 28/11/2023

IL SEGRETARIO DELL'ENTE
(Stefania ROLLANDOZ)